

Codice A1814B

D.D. 20 agosto 2020, n. 2221

Autorizzazione idraulica per la sostituzione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Torbo costituito da tubazione DN200 (8'') dell'oleodotto Trecate-Savona-Vado Ligure in località Cascina Traversa del Comune di Montechiaro d'Acqui (AL) mediante nuovo tracciato in variante. Richiedente: SARPOM s.r.l.



ATTO DD 2221/A1814B/2020

DEL 20/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica per la sostituzione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Torbo costituito da tubazione DN200 (8'') dell'oleodotto Trecate-Savona-Vado Ligure in località Cascina Traversa del Comune di Montechiaro d'Acqui (AL) mediante nuovo tracciato in variante. Richiedente: SARPOM s.r.l.

L'Ing. Enio Gheza, in qualità di Procuratore della SARPOM SRL con sede in via Vigevano n. 43, San Martino di Trecate (NO) e domicilio legale in Viale della Magliana n. 25, Roma, Partita IVA N. IT00890371008, ha presentato istanza con nota prot. n. 291/2020 del 28/05/2020 (ns. prot. di ricevimento n. 26620 del 29/05/2020) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per la sostituzione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Torbo costituito da una tubazione esistente DN200 (8'') dell'oleodotto Trecate-Savona-Vado Ligure in località c.na Traversa del Comune di Montechiaro d'Acqui (AL).

All'istanza, inviata telematicamente dalla società SARPOM SRL tramite PEC sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale a firma dell'Ing. Cesarino Pollastri e del Geol. Dario Filippi, datati rispettivamente febbraio 2020 e maggio 2020, in base ai quali è prevista la sostituzione della tubazione esistente mediante la realizzazione di una nuovo tracciato in variante che si sviluppa vicino all'attuale e la realizzazione di opere accessorie di difesa spondale e protezione dall'erosione di fondo.

L'intervento in progetto consiste nella sostituzione della tubazione esistente DN200 con diametro (8'') ritenuta ormai fuori dagli standard aziendali, con una nuova tubazione di pari diametro in un nuovo tracciato in variante che si sviluppa vicino all'attuale e nella realizzazione di opere di difesa spondale su entrambe le sponde costituite da due gabbionate disposte su tre ordini con la messa in opera di materassini tipo "reno" in alveo per una larghezza di circa 10 metri a cavallo del nuovo attraversamento. La tubazione esistente verrà lasciata in loco ed inertizzata mediante iniezione di malta cementizia a completo riempimento del tratto.

Dall'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione dell'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza della seguente prescrizione tecnica:

- ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo; dovrà inoltre essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società SARPOM SRL con sede in via Vigevano n. 43, San Martino di Trecate (NO) e domicilio legale in Viale della Magliana n. 25, Roma, Partita IVA N. IT00890371008, ad eseguire la sostituzione della tubazione esistente mediante la realizzazione di un nuovo tracciato in variante che si sviluppa vicino all'attuale e la realizzazione di opere accessorie di difesa spondale e protezione dall'erosione di fondo nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati in formato digitale allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide naturale fuori dall'alveo. Il materiale litoide proveniente dalle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
3. le sponde e l'alveo interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori

effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

5. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo raccomandata o PEC, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, compresa l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria previa verifica con lo stesso della sussistenza di fauna ittica nel corso d'acqua oggetto d'intervento.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto a) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Marcello Goldini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli